

Rif

Rassegna informativa dell'Ordine
dei farmacisti della provincia di Roma

LUGLIO 2006 N° **5**

UN DECRETO NON CONCERTATO

Gli scenari aperti dall'entrata in vigore del decreto sulla competitività modificano radicalmente l'assetto del servizio farmaceutico italiano. Da una parte il farmaco da automedicazione viene trasformato in un semplice prodotto di consumo; dall'altra, in nome della cultura della concorrenza e del libero mercato viene aperta la strada ai grandi gruppi economici che potrebbero far valere il loro potere finanziario e impadronirsi di consistenti settori del servizio farmaceutico. Tornare indietro è difficile: occorre piuttosto affrontare le sfide proposte dal decreto Bersani e cercare di ristabilire gli equilibri interni della professione, disegnando un sistema farmaceutico più aderente ai tempi

**L'Ordine dei farmacisti della provincia di Roma
augura a tutti i suoi iscritti buone vacanze**

**gli uffici rimarranno chiusi dal 14 al 16 agosto
in tutti gli altri giorni si osserverà l'orario ordinario**

Sommario

Ordine

Primo piano

Supermercato.
Ma non solo 4

Decreto Bersani:
cosa cambia? 6

Proposte **e proteste** 8



Farmacisti

Dall'Ordine

Stranieri: una corsia agevolata per i permessi di soggiorno 9

Veterinari: chiarimenti dal Ministero 10

Codici e codicilli
Novità in
Codice dall'Europa 11



ordine dei farmacisti della provincia di roma

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente
Emilio Croce

Vice Presidente
Luciano Ricci

Segretario
Nunzio Giuseppe Nicotra

Tesoriere
Marcello Giuliani

Consiglieri
Maurizio Bisozzi
Andrea Cicconetti
Gaetano De Ritis
Fernanda Ferrazin
Vito Galeppi
Giuseppe Guaglianone
Giacomo Leopardi
Ennio Ponzi
Giulio Cesare Porretta
Silvia Santoni
Emanuela Silvi

REVISORI DEI CONTI

Effettivi
Arturo Cavaliere
Sergio De Michele
Antonella Soave

Supplente
Mehdy Daroui



Rassegna Informativa

dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Roma
Anno XXXVII N. 5 LUGLIO 2006

Editore

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma

Direzione e Amministrazione

Via A. Torlonia, 15 - 00161 Roma

Direttore Responsabile

Emilio Croce

Registrazione

del Tribunale di Roma n° 11959 del 25/1/1968

Progetto Grafico

Art Director Design Strategy srl
Via S. Calvino, 149 - 00174 Roma

Stampa

Cimer snc
Via M. Bragadin, 12 - 00136 Roma

Spedizione

abb. post - D.L.353/2003 (conv. in L.27.02.2004 n. 46) art.1 comma 1 DCB Roma

Finito di stampare

Luglio 2006

GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

Lunedì	9:00 - 13:30
Martedì	9:00 - 13:30
Mercoledì	9:00 - 15:30
Giovedì	9:00 - 13:30
Venerdì	9:00 - 13:30

Via Alessandro Torlonia n.15
00161 Roma
tel. 06.44236734 - 06.44234139
fax 06.44236339
www.ordinefarmacistiroma.it
e-mail: info@ordinefarmacistiroma

Un decreto non concertato

di Emilio Croce



Il Dl Bersani, che al momento in cui scrivo non è ancora approdato all'esame finale del parlamento per la sua conversione in legge, non poteva che suscitare forti reazioni all'interno della professione farmaceutica, certamente una delle più colpite dal provvedimento. Si tratta, ovviamente, di risposte di segno diverso quando non opposto, soprattutto tra i titolari di farmacia e quanti titolari non sono, ma in ogni caso accomunate dall'identico giudizio negativo nei confronti di un provvedimento che, sia pure per ragioni differenti, ha incontrato l'opposizione di tutte o quasi le sigle dei farmacisti..

In effetti, anche a voler essere generosi, è davvero difficile trovare elementi condivisibili nel decreto sulla competitività, censurabile per il modo - un vero e proprio atto d'imperio - con il quale è stato imposto, e proprio da un governo che strizzava l'occhio all'opinione pubblica e alle forze sociali sventolando la bandiera della concertazione. In effetti, lo stesso ministro della Salute Turco, nei suoi contatti diretti con la nostra professione, aveva ripetutamente garantito che le misure sul settore del farmaco sarebbero state oggetto di un confronto tra "gli attori del sistema" e i ministeri interessati.

Gli unici attori, invece, nel significato stretto del termine, sono stati gli esponenti del governo, che evidentemente recitavano una parte in commedia, per mascherare quelli che poi si sono manifestati i loro veri intendimenti. Pessimi intendimenti, a leggere i contenuti del decreto, che rischia di alterare irreparabilmente l'equilibrio del sistema farmaceutico nazionale, di far percepire il farmaco nell'opinione della gente come un prodotto come tutti gli altri e di consegnare una fetta consistente se non maggioritaria del mercato dei farmaci e quindi dell'assistenza farmaceutica nelle mani di oligopolisti provvisti di molti capitali e molta voglia di far affari.

So bene che del senno di poi sono piene le fosse, ma non posso fare a meno di annotare come il Dl Bersani sia anche il punto di arrivo di un lungo processo originato da pressioni difficili da arginare, come quelle provenienti dall'Europa e ancora di più dagli effetti della globalizzazione economica, ma alle quali la nostra categoria professionale non è riuscita ad opporre altro che la difesa inerziale e miope dello status quo. È vero che la storia non è fatta dai "se" né dai "ma", però non resisto alla tentazione di chiedermi cosa sarebbe accaduto se, cogliendo per tempo i segni del cambiamento, avessimo fornito risposte adeguate, incrementando il servizio attraverso l'apertura di nuove farmacie (è ammissibile che ancora oggi esistano centri di 7500 abitanti obbligati ad avere una sola farmacia?), migliorando le condizioni economiche e contrattuali dei colleghi collaboratori, senza scorciatoie, e cercando alleanze con le altre professioni - soprattutto in sanità, ma non solo - per concertare percorsi condivisi di riforma del sistema fondati sul principio della responsabilità professionale, non sulle logiche commerciali messe a punto dalla grande distribuzione e dall'industria.


Ci è mancato il coraggio e soprattutto la lungimiranza: il "mea culpa" è doveroso, anche se bisognerà pur distinguere tra chi, all'interno della categoria, ha sempre e soltanto perseguito politiche manifestatamene vecchie e spuntate, sostenute anche con colpevole arroganza nell'erronea convinzione che potessero sussistere in eterno le condizioni sociali, politiche ed economiche per non cambiare proprio nulla, e chi invece invitava a introdurre elementi di innovazione.

Il cambiamento alla fine è arrivato, ma imposto dagli altri e tale da rischiare di travolgere tutto e tutti, alterando irreparabilmente l'equilibrio di un sistema valido nei suoi fondamenti e capace, pur con i molti limiti da rimuovere e correggere, di rispondere alle esigenze di assistenza farmaceutica dei cittadini.

Sarò franco, anche a costo di attirarmi qualche antipatia, ma trovo francamente sballate le misure del decreto Bersani, almeno per la parte che ci riguarda. Reputo pericoloso e concettualmente sbagliato sacrificare la tradizionale dignità del farmaco (prodotto ambivalente, carico di rischi e di criticità e quindi da maneggiare con attenzione e cautela estreme), facendone un prodotto di consumo come gli altri, reperibile sugli scaffali della Gdo. E temo che la pur prevista presenza del farmacista nei corner farmaceutici dei supermercati non riuscirà a impedire il "declassamento" dei prodotti medicinali nella considerazione dei consumatori. Trovo ugualmente folle aprire la rete delle farmacie alle scorriere dei grandi capitali, sempre in cerca di buoni affari (e la salute è certamente un mercato dove la domanda non conosce crisi) e mi chiedo come si possa ignorare il rischio futuro ma concreto che la rete delle farmacie sia controllata da concentrazioni di interessi commerciali. Mi domando anche, in verità, com'è possibile che nessuno si accorga di come misure come questa, anziché aprire alla concorrenza, chiudano definitivamente la porta in faccia alle aspettative dei singoli farmacisti, consegnando il settore della distribuzione del farmaco a oligopoli economici certamente potenti ma magari non sempre né del tutto trasparenti,

Insomma, pur condividendo in pieno la necessità di aprire il Paese alla cultura della concorrenza e della competizione sul mercato, non mi sembra davvero questo il modo, meno che meno in un settore che inevitabilmente coinvolge la tutela della salute di tutti. Ed è solo per questo che, in occasione dell'ultimo Consiglio nazionale della Fofi, il 14 luglio scorso - forse anche per la suggestione della data, anniversario della Rivoluzione Francese - ho sostenuto la necessità di un'opposizione forte e senza sconti al provvedimento, che in alcune sue parti (a partire da quelle riguardanti gli assetti societari) merita di essere rigettato.

Le ragioni della politica, purtroppo, sono spesso più forti delle ragioni del buonsenso e degli stessi interessi generali del Paese, e non mi sfugge davvero come il decreto Bersani abbia ormai assunto per l'attuale governo un significato che va ben oltre



Supermercati. Ma non solo

Da una parte la Commissione Ue, dall'altra la nostra Autorità sulla concorrenza: queste le fondamenta su cui poggia il decreto Bersani sulla competitività che oltre a liberalizzare la vendita dei farmaci da automedicazione introduce importanti novità nella normativa sul servizio farmaceutico

Tanto tuonò che piovve. Mai un detto proverbiale fu tanto aderente alla realtà come questo, alla luce di quanto accaduto alla fine del mese di giugno con l'emanazione del decreto legge sulla competitività - meglio conosciuto come decreto Bersani - che oltre a modificare profondamente la normativa che regola numerose attività professionali e lavorative - notai, tassisti, fornai per ricordare gli interventi più significativi - ha introdotto una serie di interventi "rivoluzionari" in tema di farmaci. A partire dalla liberalizzazione del mercato dei medicinali da automedicazione a tutto vantaggio degli esercizi commerciali individuati dal decreto (vedi in proposito la scheda in queste pagine). Ma il Consiglio dei ministri - il decreto è stato approvato nella seduta del 29 giugno e a formularne e sostenerne i contenuti è stato lo stesso ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani - è andato anche oltre: non solo di supermercati e di sconti si parla nel testo. Oggetto delle attenzioni governative sono stati infatti anche i distributori non più obbligati a detenere il 90% del-

le specialità in commercio (ma solo per quanto riguarda i farmaci non ammessi al rimborso Ssn) e le norme sulla titolarità delle farmacie. Scompaiono i vincoli territoriali fissati dalla legge 362/91 sia per le persone fisiche, sia per le società e sono abrogate le norme sulla partecipazione societaria, consentendo a una società di gestire più farmacie. Col decreto Bersani, infine, cambiano anche le regole sull'ereditarietà. Le reazioni - tutte negative - del mondo del farmaco non si sono fatte attendere: dalla solidarietà espressa dai vertici di Farindustria e dell'Adf, l'Associazione dei distributori farmaceutici (peraltro direttamente chiamati in causa dal Dl) verso la categoria, allo stupore degli stessi produttori di medicinali di automedicazione, espresso dal presidente dell'Anifa, Angelo Zanibelli. Tutti concordi, comunque, nello stigmatizzare la "fretta" con cui sono state prese queste decisioni. Soprattutto alla luce di quel tavolo di concertazione più volte richiamato dal Ministro della Salute, anche in occasione del suo intervento al Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini del 21 giugno scorso - intorno al

quale, con la partecipazione di tutte le parti in causa - cooperative e consumatori compresi - si sarebbe dovuto discutere dell'eventuale passaggio degli Otc al libero mercato. Ma anche di altre e importanti decisioni riguardanti la farmacia e il suo ruolo di "terminale" del Ssn sul territorio.

Nella determinazione - ma anche nell'accelerazione impressa al processo di liberalizzazione - deve aver avuto un peso decisivo l'ultima decisione della Commissione europea che ha recentemente rinviato l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione. Come si ricorderà l'attenzione della stessa Commissione sulla legittimità e sulla compatibilità delle norme italiane sulla titolarità delle farmacie era stata richiamata dal ricorso dell'Admenta Spa (già Gehe Spa) seguito al giudizio negativo del Tar Lombardia in ordine alla cessione dell'Azienda farmaceutica comunale milanese alla stessa società. I commissari europei avevano da subito rilevato il contrasto tra quanto deciso dalla Corte Costituzionale (a chiedere il giudizio di legittimità costituzionale delle norme sull'incompatibilità tra attività di distribuzione in-


prosegue da pag 3

IL DECRETO DEL NOSTRO SCONTENTO

i suoi contenuti e i suoi effetti. Il pacchetto competitività è stato infatti abilmente presentato come il simbolo di una specie di rivoluzione capace di toccare (vero o no che sia, purtroppo conta poco) interessi fin qui intoccabili, guadagnando così il favore della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica. In parole più semplici: il decreto è ormai un simbolo al quale il governo non può rinunciare, se non a prezzo di una rovinosa ritirata. Difficile dunque che, in questa situazione, si possa tornare indietro, anche se bisognerà fare di tutto e di più per attenuare, in sede di conversione, le misure più devastanti per il servizio farmaceutico e la nostra professione.

Non so se, cosa e quanto si potrà ottenere, ma la battaglia va combattuta fino in fondo. Per questo motivo sono state organizzate dalla Federfarma due giornate di chiusura di tutte le farmacie italiane, salvaguardando quelle di turno. L'iniziativa ha ottenuto l'adesione della stragrande maggioranza dei titolari. Quando sarà terminato l'iter parlamentare del provvedimento di legge, soltanto allora ne valuteremo gli esiti. E dovremo farlo con serenità e freddezza, per elaborare - se, come penso, dovesse rendersi necessario - una strategia sostenibile di medio periodo per contrastare ciò che nei prossimi giorni potrebbe purtroppo essere cambiato. Strada impervia, certo, ma non per questo impercorribile: basterà crederci con coerenza, tenacia e determinazione. E partendo dal presupposto che qualche prezzo ai tempi che cambiano si finisce sempre per pagarlo e che dunque è meglio evitare che a stabilirlo siano sempre e comunque gli altri, come ormai avviene da anni e com'è puntualmente accaduto anche in occasione del Dl Bersani. Decreto che, chissà, potrebbe diventare l'occasione catartica per ripensare gli equilibri interni alla professione, che nessuno più può pretendere di egemonizzare. Soprattutto se i risultati, alla fine, sono questi. Non c'è altro da aggiungere, credo: c'è solo da capire e da cominciare a rimboccare le maniche con quell'umiltà che, fin qui, è evidentemente mancata.

termedia e di distribuzione al pubblico era stato lo stesso Tar Lombardia) e le regole comunitarie in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali. Da qui l'avvio della procedura d'infrazione culminata, appunto col deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia. Stando a quanto rilevato dalla Commissione - in particolare a occuparsene è stato il commissario al Mercato interno Charlie McCreevy - può esservi compatibilità tra le restrizioni stabilite dalla normativa italiana e le norme del trattato UE soltanto se queste sono "giustificate da obiettivi di interesse generale" e devono comunque essere "necessarie e proporzionate al raggiungimento di questi obiettivi". La Consulta, chiamata in causa dal Tar Lombardia, aveva disposto in favore di un obiettivo generale di tutela della salute giudicando legittimi i nostri vincoli normativi sia per evitare possibili conflitti d'interesse (con l'acquisizione di partecipazioni societarie da parte dei distributori), sia per rinforzare il controllo sull'attività di distribuzione dei farmaci. Ebbene, la Commissione ha considerato tali conclusioni non pertinenti: le restrizioni contestate dai rappresentanti di Bruxelles "vanno al di là di ciò che è necessario per raggiungere l'obiettivo di tutela della salute. A loro dire gli eventuali conflitti d'interesse possono essere evitati adottando misure diverse dal puro e semplice divieto per imprese attive nel settore della distribuzione farmaceutica, di assumere partecipazioni in farmacie che vendono al pubblico". "In Italia" osservano ancora i commissari "sono stati segnalati numerosi casi di esercizio dell'attività di distribuzione o di partecipazione in società di distribuzione farmaceutica da parte di farmacisti titolari di farmacie private". E lo stesso divieto per chi non sia farmacista o per le società non composte di farmacisti di essere titolare



Commissario EU Charlie McCreevy

di farmacia "va al di là di ciò che è necessario per garantire la tutela della salute": "sarebbe infatti sufficiente esigere la presenza di un farmacista - questa la conclusione della Commissione - per consegnare i medicinali i pazienti e gestire gli stock". D'altronde le norme italiane prevedono che membri non farmacisti della famiglia di un farmacista deceduto possano essere titolari della sua farmacia per periodi fino a dieci anni: così "si riconosce che il requisito della qualificazione professionale non è assolutamente indispensabile e prioritario ai fini della proprietà di una farmacia".

Su queste posizioni "fortemente critiche" della Commissione europea si è da tempo schierata anche l'Antitrust: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato infatti in una delle sue ultime "segnalazioni" al Governo l'aveva sollecitato ad avviare una profonda riforma del sistema che cancellasse "gli effetti distorsivi della concorrenza" generati dalle norme che regolano il servizio farmaceutico.

Nel mirino dell'Autorità le norme sull'in-

compatibilità tra l'attività di distribuzione intermedia e la partecipazione alla società che gestiscono le farmacie comunali (a favore delle quali si era invece espressa la Corte Costituzionale): quei vincoli avrebbero infatti impedito un "aumento del livello di concorrenza" e le "incisive politiche di sconto" attraverso le quali i consumatori avrebbero potuto godere di "una riduzione del prezzo dei prodotti parafarmaceutici e di un numero consistente di prodotti farmaceutici. Allo stesso modo l'Antitrust suggeriva di modificare le norme che vietano a persone fisiche o a società non composte da farmacisti la titolarità delle farmacie e quelle che impediscono di acquistare più di una farmacia. A garantire "l'offerta di un servizio qualificato" e a impedire "alterazioni del servizio pubblico", per l'Antitrust, è sufficiente la presenza di un farmacista in farmacia, mentre la possibile costituzione di catene darebbe impulso al mercato permettendo agli stessi farmacisti o alle società di gestione di una o più farmacie, di "porsi in una posizione di simmetria" rispetto alle società che, invece, gestiscono le farmacie comunali. E, per finire, una nota critica è stata indirizzata anche alle norme sull'ereditarietà dalle quali deriverebbe "un'evidente, ingiustificata posizione di rendita monopolistica".

Sull'argomento liberalizzazioni il presidente dell'Antitrust è tornato nel corso della sua relazione annuale, presentata lo scorso 11 luglio. In quell'occasione, soffermandosi sul settore del farmaco, ha espresso il suo apprezzamento per le misure introdotte dal decreto Bersani, sottolineano però la necessità di "spingere sull'acceleratore" per promuovere i farmaci generici/equivalenti e per realizzare le confezioni monodose, più volte indicate nelle ultime leggi Finanziarie.



FARMA&TEC

Entra nel mondo Farma&Tec

- 26 anni di esperienza
- Oltre 3000 farmacie clienti
- Una rete nazionale di concessionari esclusivi
- Un call center dedicato all'ascoltatore 7 gg. Su 7
- Un servizio aggiornato di consulenza e formazione



La scelta di affidabilità e innovazione per la gestione della farmacia moderna.

READYTEC

Viale di Roma - Via L. Spurio, 35 - Tel. 06/71450151 - 01141 Roma



Decreto Bersani: cosa cambia?

Illustriamo, di seguito, i vari commi di cui è composto l'articolo 5 del decreto legge 223 del 4 luglio 2006, ormai universalmente conosciuto come "decreto Bersani". In neretto segnaliamo gli articoli delle leggi precedenti richiamati, modificati o abrogati dal DL, mentre in corsivo riportiamo gli emendamenti introdotti dal Senato lo scorso 25 luglio, nel corso dell'iter di conversione in legge.

di Margherita Scalese

Art. 5

Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci.

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9 bis della legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica *previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio* e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile

Articolo 4 Dlgs 31/3/1998

...d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e)...

Articolo 9 bis - legge 16/11/2001, n. 405

"Le confezioni esterne dei medicinali non soggette a ricetta medica immesse sul mercato a partire dal 1° marzo 2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore; il bollino sarà definito con decreto non regolamentare del ministro della Salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. E' ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia"

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parte della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, *alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente* di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono comunque vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

3. Lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione di ogni farmaco *rientrante nelle categorie di cui al comma 1* può essere liberamente determinato da ciascun distributore al dettaglio, purché sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito in legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.

Articolo abrogato

"Le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e i farmaci di automedicazione, operando uno sconto fino al 20 per cento sul prezzo massimo stabilito dall'azienda titolare. Lo sconto può variare da medicinale a medicinale e deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia.

3 bis. Nella Provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1985 n. 575

4. Alla lettera b) dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "l'ob-

bligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio, non si applica ai medicinali non ammessi al rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista".

Art. 105 Decreto legislativo 219/2006

"1. Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o gas medicinali o medicinali disciplinati dagli articoli 92 e 94, o medicinali di cui detiene l'AIC o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a detenere almeno: b) il 90% dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18; tale percentuale deve essere rispettata anche nell'ambito dei soli medicinali generici"

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è soppresso il seguente periodo: "che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge";

Al comma 2 del medesimo articolo è soppresso il seguente periodo "della provincia in cui ha sede la società"

Al comma 1, della lettera a) dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola "distribuzione,".

Art. 7 comma 1 legge 362/1991 così modificato:

"1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone, ed a società cooperative a responsabilità limitata".

Art. 7 comma 2 legge 362/1991 così modificato:

"Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'Albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dal-

l'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni”;

Art. 8 comma 1 legge 362/1991 così modificato:

“La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile: a) Con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione, e informazione scientifica del farmaco”.

6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7 dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Art. 7 legge 362/1991 commi abrogati:

“Comma 5). Ciascuna delle società di cui al comma 1) può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia, e ottenere la relativa autorizzazione purchè la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società.

Comma 6) Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1.

Comma 7) La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia.

6 bis. I commi 9 e 10 dell'art. 7. della legge 8 novembre 1991 n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al

secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del 12 comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni”

Art. 7 legge 362/1991 commi sostituiti:

Comma 9) A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine è differito al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni è applicabile esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente presso un'università statale o abilitata a rilasciare titoli avente valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei

rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.

Comma 10) Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'art. 12 della legge 12 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

6 bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362, e' inserito il seguente:

4 bis Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha la sede legale

7. Il comma 2 dell'art. 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e' abrogato

Questo il comma abrogato:

“Le attività della distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale”.

Lenicalm e ritrovo la serenità

- Tensione
- Stress
- Insonnia

Lenicalm, blando sedativo per favorire il riposo notturno. I principi attivi contenuti sono: *biancospino, tiglio ed asperula*, sottoforma di compresse da prendere con un sorso d'acqua.



• È un medicinale, leggere attentamente il Foglio Illustrativo • Può indurre sonnolenza
Aut. Min. Sal. del 10/02/2006

Dolisos
dolisos@dolisos.it



Proposte e proteste

Sono passati quasi 36 anni dal 1° settembre 1970, quando le farmacie italiane abbassarono le serrande per protesta contro un decreto che modificava, innalzandolo, lo sconto riconosciuto alle mutue di allora. Il 19 luglio scorso

quel gesto di protesta si è ripetuto e a essere oggetto delle contestazioni dei titolari di farmacia sono state le disposizioni contenute nel decreto legge 223, il decreto Bersani. Stando a quanto reso noto dalla Federfarma, la serrata ha avuto successo: l'adesione nazionale è stata del 93% e in qualche Regione si sono avute punte del 100%. Dove le farmacie hanno continuato il loro servizio - ad eccezione di quelle di turno, comunque esentate dalla protesta - sono stati ugualmente evidenziati i

motivi che hanno condotto a questa decisa reazione da parte del sindacato dei titolari di farmacia. Come a Bologna dove molte farmacie hanno aderito senza però chiudere gli esercizi, ma oscurando le vetrine e mettendo in bella mostra i manifesti che spiegano i perché e i per come della manifestazione nazionale. Vanno segnalate anche alcune forme di protesta spontanee: a Roma, ad esempio, molti titolari di farmacia sono scesi in strada a manifestare davanti ai ministeri dello Sviluppo economico e della Salute distribuendo manifestini e spiegando ai cittadini le ragioni dell'agitazione.

Che stanno, soprattutto, nell'atteggiamento di chiusura mostrato dal Governo verso le proposte di modifica che i rappresentanti sindacali, insieme a quelli della Federazione degli Ordini, avevano illustrato ai tecnici ministeriali: predisposizione da parte dell'Agenzia del farmaco di una lista di farmaci da automedicazione sicuri e affidabili da poter vendere nei supermercati ma anche in autogrill e stazioni ferroviarie; individuazione di limiti per il numero di farmacie che può possedere una società e fissazione di un termine di tre anni per la vendita della farmacia ereditata.

L'iniziativa di protesta decisa dalla Federfarma ha incassato l'approvazione da parte di esponenti dell'opposizione, da quelli della Lega Nord a quella di Alleanza Nazionale. Ma anche molte critiche: di "strenua difesa di privilegi" ha infatti parlato Passoni, segretario confederale della Cgil, così come molte associazioni di consumatori. Un parere negativo, teso però più a difendere l'impianto del decreto Bersani, è venuto dal ministro dell'Università che ne ha sottolineato i vantaggi per tutte le categorie. A favore del decreto Bersani si è espressa anche la Federdistribuzione, l'organismo di rappresentanza della distribuzione commerciale che, dal canto suo, in una sua nota ha auspicato un allargamento della vendita dei farmaci da automedicazione anche agli altri esercizi commerciali non considerati dal Dl. Un ulteriore sostegno all'impianto del

provvedimento è venuto anche dal Movimento liberi farmacisti che ha promosso un presidio a Piazza Duomo a Milano, città che ha registrato una delle punte maggiori di adesione alla protesta dei titolari.



Una prima reazione all'iniziativa c'è stata e proprio dal ministro per lo Sviluppo economico Bersani che pur difendendo il "suo" decreto ha comunque preso atto delle preoccupazioni dei titolari di farmacia "per il rischio di un'eccessiva concentrazione dell'offerta in determinati territori", dichiarandosi disposto ad affrontare questi e altri temi, "purché non si tocchino gli obiettivi veri della riforma". E un'ulteriore apertura è venuta anche da D'Antoni, sottosegretario allo Sviluppo

economico, che ha ribadito l'intenzione del Governo di seguire da vicino la dinamica dei prezzi dei medicinali da automedicazione, al fine di evitare aumenti ingiustificati o speculazioni.

La Federfarma, dal canto suo, in uno dei suoi comunicati ha replicato al ministro Bersani, dichiarando di "non voler mettere in discussione gli obiettivi del decreto". Quanto piuttosto di auspicare "un confronto serio" sulle soluzioni migliori per raggiungere gli stessi obiettivi.

Un segnale importante è comunque venuto nella giornata del 19 luglio dalla commissione Bilancio del Senato che ha dato via libera al disegno di legge di conversione del decreto 223 introducendo però alcuni importanti emendamenti: intanto non si prevede più la sola, generica assistenza del farmacista nei corner dei supermercati, ma la sua "presenza" e la sua assistenza diretta e continuativa al cliente. Poi viene fissato in quattro il numero totale delle farmacie che una società può gestire nella stessa provincia e, infine, viene stabilito un termine di due anni per la vendita della farmacia causa eredità.

L'iter parlamentare non è affatto finito sebbene in Aula al Senato il Governo ha chiesto ed ottenuto il voto di fiducia.

In conclusione segnaliamo che Assofarm, l'Associazione che rappresenta le farmacie comunali non ha aderito alla serrata non condividendone le ragioni. Esprime però preoccupazione per i possibili effetti della liberalizzazione della vendita dei farmaci da automedicazione: "ci sono perplessità sul probabile aumento dei consumi di Otc che la facilità di accesso inevitabilmente comporta" si legge nel comunicato diffuso dall'Associazione all'indomani della serrata della Federfarma "ma anche su alcuni aspetti legati all'igiene e alla buona conservazione dei farmaci che saranno presenti negli spazi dedicati all'interno della grande distribuzione. Sappiamo con quale meticolosità vengono effettuati i controlli nelle farmacie pubbliche e private da parte delle Asl mentre nel decreto non è contenuta nessuna indicazione rispetto a questo problema".

Stranieri: una corsia agevolata per i permessi di soggiorno

Proporre alle autorità competenti una modifica dell'attuale normativa in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per i colleghi stranieri e i loro familiari, legalmente presenti in Italia, iscritti a un Ordine Professionale e che svolgano la relativa attività professionale: questo il principale argomento all'ordine del giorno della riunione della Commissione "Sportello Stranieri" recentemente tenutasi presso l'Ordine dei farmacisti di Roma. Com'è stato ricordato, le norme in vigore prevedono che gli stranieri, per ottenere il rinnovo del permesso del soggiorno, debbano recarsi presso il Commissariato della zona di residenza e consegnare i documenti necessari. La prassi prevede poi che dal commissariato quei documenti vengano inviati all'"Ufficio centrale per gli stranieri" della Questura che, a sua volta, rilascia il permesso di soggiorno che dovrà infine essere rispedito al Commissariato di zona. E qui, dopo mesi e mesi di attesi sarà possibile ritirarlo.

Considerato che gli stranieri, al momento dell'iscrizione a un Albo professionale, tra gli altri documenti hanno anche l'obbligo di presentare il permesso di soggiorno e che i suddetti Albi sono a conoscenza del luogo di lavoro e di residenza dei propri iscritti, questi ultimi sono facilmente "rintracciabili" dagli Ordini stessi.

La Commissione stranieri dell'Ordine dei farmacisti di Roma propone dunque che i colleghi stranieri, regolarmente iscritti all'Ordine provinciale, possano direttamente consegnare al pro-

prio Ordine di appartenenza i documenti necessari al rinnovo. Sarà popi cura dell'Ordine inviati all'Ufficio della Questura preposto al rilascio. Una volta pronto la stessa Questura potrà rinviare il permesso di soggiorno all'Ordine presso il quale i colleghi stranieri potranno ritirarlo.

La proposta presenta molteplici vantaggi: in primo luogo trovare una corsia preferenziale per i colleghi stranieri così da evitare loro "file penose e interminabili" dinanzi ai Commissariati di Polizia, causa della perdita di giornate di lavoro, potendo rinnovare il loro permesso in tempi più rapidi e ragionevoli.

In secondo luogo permette di ottimizzare le risorse dello Stato in termini di risparmio di tempo e di denaro: i Commissariati, che già lavorano in condizioni precarie, avranno meno oneri e verrà migliorato il servizio dei loro "Uffici Stranieri". In ultimo, ma non per questo meno importante, verrà attribuito agli Ordini professionali - tutti gli Ordini italiani presso i quali sono iscritti professionisti stranieri - un compito che ne valorizza il ruolo e l'immagine istituzionale.

Mehdy Daroui

*Coordinatore Commissione
"Sportello Stranieri" dell'Ordine
dei farmacisti di Roma*

NEWS

■ BUON LAVORO

Apprendiamo con piacere che il collega Eugenio Leopardi è entrato a far parte del Consiglio Regionale del Lazio. Al collega vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che continuerà ad operare nell'interesse della categoria.

Scheda commissione stranieri

Daroui Mehdy (coordinatore)

Olha Nikolayeva

Fabiana Stevanato Braidotti

Paul Kacou

Reza Daroui

Ahmad Mansur

Cherif Edgard Acoury

Il patrimonio

Personale ___ Tutela famiglia
Aziendale ___ Tutela famiglia/Impresa

La vita umana


Caso vita ___ Capitale/Pensione
Caso morte ___ Beneficiari ___ Capitale/Pensione

● consulenze personalizzate ● preventivi telefonici

INA
Assitalia

Agenzia C/6 - Nicosia M.L. & C.

Via Monzambano 1A - 00185 Roma - tel. 06.490650 - 06.4959232 - fax 06.4940443



Veterinari: chiarimenti dal Ministero

di Giuseppe Guaglianone

Il ministero della Salute, rispondendo a specifici quesiti posti dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, ha chiarito che per quanto riguarda la registrazione della documentazione, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 193/2006, non sussiste per i farmacisti l'obbligo di tenere uno specifico registro per le transazioni in entrata e in uscita dei medicinali veterinari; è pertanto sufficiente conservare la documentazione in entrata e in uscita relativa ai medicinali assoggettati a ricetta me-

dico-veterinaria. In particolare:

a) per le operazioni in entrata, i farmacisti devono conservare per cinque anni la fattura e/o il documento di trasporto

b) per le operazioni in uscita, i farmacisti devono conservare per cinque anni tutte le ricette medico-veterinarie non ripetibili, sia in triplice che in unica copia, tranne quelle in unica copia che prescrivono medicinali veterinari ad animali da compagnia che devono essere conservate solo per sei mesi.

c) per quanto riguarda le ricette ripetibili, il farmacista non ha l'obbligo di conservare né in originale, né in copia le ricette medico veterinarie ripetibili, ma le stesse devono essere solo trattenute dal farmacista al termine del periodo di validità.

Il ministero della Salute conferma che l'obbligo di registrazione del numero di lotto è assolto, sia in entrata che in uscita, mediante l'annotazione dello stesso sulle ricette medico-veterinarie in triplice copia.

CORSI ECM

CORSO DI AGGIORNAMENTO PLURITEMATICO PER L'ANNO 2006

organizzato dall'Ordine dei farmacisti della provincia di Roma con inizio in autunno

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

NOME: _____

COGNOME: _____

DATA E LUOGO DI NASCITA: _____

ATTIVITA' _____

PRESSO _____

e - mail _____

tel. fisso _____ mobile _____

Il sottoscritto (da compilare in stampatello) _____
dichiara di dare il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 DLgs 196/2003.

luogo e data _____ firma _____

Chi fosse interessato a seguire questo evento Ecm può utilizzare il presente coupon che, una volta compilato può essere inviato all'Ordine dei farmacisti della provincia di Roma, via Alessandro Torlonia 15, 00161 Roma - Fax 06.442.36.339.

Novità in Codice dall'Europa

Le principali innovazioni che interessano l'attività quotidiana del farmacista contenute nel Codice europeo sui farmaci a uso umano

Tra le tante novità normative che questa estate - caldissima sotto molti aspetti, da quello strettamente climatico a quello legislativo - ha portato con sé, va certamente segnalata l'entrata in vigore del Codice comunitario dei medicinali per uso umano attraverso il quale vengono recepite nel nostro ordinamento una serie di norme di derivazione comunitaria in materia di farmaci per uso umano.

Per comodità di consultazione, proponiamo ai nostri lettori una breve sintesi delle principali novità tratta dalle circolari emanate in proposito dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21.6.2006 - Supplemento Ordinario n. 153 - del decreto legislativo 219/2006 che, appunto, contiene il Codice comunitario, entrato in vigore lo scorso 6 luglio.

♦ Con l'entrata in vigore del nuovo Codice le ricette ripetibili saranno valide sei mesi e la ripetibilità della vendita sarà consentita fino a un massimo di dieci volte (art. 88).

In proposito va segnalato come la Federazione sia intervenuta per conoscere il parere del ministero della Salute in merito alle ricette ripetibili redatte anteriormente all'entrata in vigore del nuovo "Codice dei medicinali", nel caso in cui fossero spedite successivamente a tale data. È stato perciò chiesto se tali ricette dovessero comunque essere considerate valide tre mesi dalla data di rilascio e utilizzabili fino a un massimo di cinque volte, o se anche per quelle prescrizioni dovessero essere applicati i nuovi limiti. Il Ministero

(nota del 15.5.2006) ha fornito il parere richiesto e ha specificato che la nuova disciplina va applicata soltanto alle ricette redatte posteriormente all'entrata in vigore del Dlgs 219/2006. Le ricette redatte prima del 6 luglio 2006, quindi, anche se spedite successivamente, sono ripetibili solo fino a un massimo di cinque volte e hanno la validità massima di tre mesi.

♦ Resta ferma la validità limitata a trenta giorni per le ricette ripetibili che prescrivono stupefacenti di cui alla tabella II, sezione E, (DPR 309/1990 come modificato dalla legge 49/2006) alle quali, ove redatte posteriormente all'entrata in vigore del nuovo Codice, si applica tuttavia il nuovo limite di ripetibilità di dieci volte (artt. 88 e 90).

Anche in questo caso la Federazione degli Ordini si è rivolta al Ministero chiedendo di stabilire per tali ricette un numero di volte di ripetibilità inferiore in considerazione della particolarità dei prodotti in questione. Una possibilità che il Ministero sta valutando poiché un intervento normativo in tal senso sarebbe consentito: l'articolo 88, infatti, stabilisce che con decreto del Ministero della Salute possano essere introdotte specifiche disposizioni con riferimento a particolari tipologie di medicinali.

♦ È espressamente previsto che l'attività di distribuzione all'ingrosso sia incompatibile con la fornitura al pubblico di medicinali in farmacia (art. 100) In caso di violazione è comminata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000 (art. 148, comma 13).

Va comunque ricordato che, ove tale violazione sia commessa da un farmacista, oltre alla sanzione amministrativa, troverà applicazione la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a un anno comminata dall'art. 8 della legge 362/1991. Bisogna comunque segnalare che questa norma ha già subito un'importante modificazione da parte del decreto legge 223/2006, meglio conosciuto come decreto Bersani. Il comma 7 del Dl, infatti, almeno nella sua attuale stesura (sarà comunque necessario attendere la conclusione dell'iter di conversione in legge del provvedimento) ha abrogato la disposizione del comma 2 dell'articolo 100 del Codice europeo (vedi pag. 7).

Segnaliamo infine le disposizioni relative alle indicazioni che devono obbligatoriamente essere riportate nelle ricette non ripetibili. Queste dovranno contenere:

♦ il codice fiscale del paziente, (anziché il nome e cognome come previsto dalla normativa attualmente in vigore);

♦ la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende;

- la data;
- la firma del medico;
- i dati relativi all'esenzione.

Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione da euro 500 a euro 3000 per il farmacista che venda un medicinale soggetto a prescrizione da rinnovare volta per volta senza la presentazione della ricetta o su presentazione di una ricetta priva di uno dei suddetti requisiti di validità.

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ELETTRONICO: PRONTI, VIA!

Parte la certificazione di iscrizione all'Ordine via internet: dal 30 settembre collegandosi al sito dell'Ordine (www.ordinefarmacistiroma.it) si procede alla registrazione con un form elettronico a cui fa seguito la verifica da parte dell'Ordine della veridicità dei dati immessi. Successivamente viene inviata a domicilio dell'iscritto una let-

tera con la password di accesso e l'username di identificazione. Con tale procedura si può accedere a un'area riservata attraverso la quale, per il momento, è possibile stampare al proprio domicilio il certificato di iscrizione all'Ordine. Ricordiamo a tutti gli iscritti che a breve il sito dell'Ordine sarà implementato da ulteriori servizi.

Banca Popolare di Sondrio

MUTUO IPOTECARIO A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ROMA E ALL' ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI

Per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di unità immobiliari destinate a abitazione, studio o farmacia.

Importo finanziabile

Fino a euro 200.000,00 (250.000,00 euro in caso di richiesta in contestazione da parte di due o più iscritti).

In ogni caso l'importo non potrà superare il limite dell'80% del valore di perizia/ costo costruzione dell'immobile

Garanzie

Ipoteca di grado anche successivo al primo. Assicurazione incendio con vincolo a favore della Banca.

Durata

5, 10 o 15 anni.

Tasso

- Variabile: media mensile dell'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) sei mesi maggiorata di 0,65 punti per anno. Indicativamente allo stato pari a 3,30%.
- Fisso: pari all'IRS (Interest Rate Swaps) maggiorato di 0,70 punti annui. Indicativamente allo stato pari a 4,10% per la durata di 5 anni, 4,40% per 10 anni e 4,50% su 15 anni

Spese di istruttoria

Euro 150 per operazione

Incasso rata

Euro 3,50 per rata

Restano a carico della parte mutuataria le spese di perizia e notarili

Oneri fiscali

All'rogazione verrà trattata l'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. del 29/09/1973 n. 601 o successive modifiche.

Estinzione anticipata

L'estinzione anticipata è possibile, in qualunque momento, contro versamento di una commissione dell'1% conteggiata sul debito anticipatamente rimborsato.

Copertura assicurativa personale

A chi ne faccia richiesta è offerta una polizza assicurativa denominata "Gente Serena" contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali che, in caso di morte o di invalidità permanente prevede l'erogazione di un indennizzo, per il rimborso del debito verso la Banca.

Copertura assicurativa dell'immobile

È data facoltà ai mutuatari di sottoscrivere il contratto assicurativo "Casa Sicura" di Arca Assicurazione Spa a copertura dei rischi derivanti dall'incendio dell'immobile per un importo pari al 125% del debito residuo e con un massimale di euro 1.000.000,00.

Tutte le condizioni economiche praticate sono indicate nei fogli informativi analitici a disposizione della Clientela presso le filiali della Banca Popolare di Sondrio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri 0342/528.648 - 751 - 450 o alle filiali della Banca Popolare di Sondrio presenti nel comune di Roma:

ROMA - SEDE	Viale Cesare Pavese 336	06/50997.31	AG. n.13 - APPIO/TUSCOLANO	Via Foligno 51/A	06/70305677
AG. n. 1 - MONTE SACRO	Viale Val Padana 2	06/8803213	AG. n.14 - GARBATELLA	Lgo delle Sette Chiese 6 - ang. via della Villa di Lucina	06/5136727
AG. n. 2 - PONTE MARIACOMI	Via Silvestro Gherardi 45	06/5573685	AG. n. 15 - FARNESINA	Via della Farnesina 154	06/36301544
AG. n. 3 - TRIONFALE	Via Trionfale 22	06/39742362	AG. n. 16 - MONTE SACRO ALTO	Via Montana 925/A - angolo via Trissino	06/8277629
AG. n. 4 - BRAVE/ILIA	Piazza Biagio Pace 1	06/66165408	AG. n. 17 - SAN LORENZO	Piazza del Sanniti 10/11	06/465490
AG. n. 5 - PORTONACCIO	Piazza S. Maria Consolatrice 18/R	06/4394001	AG. n. 18 - INFRANTO	Via Wolf Formi 348 - angolo via Franchelli	06/50918143
AG. n. 6 - APPIO LATINO	Via Cesare Baronio 12	06/7631/500	AG. n. 19 - NUOVO SALARIO/SERENIARIANA	Piazza Hiltner 21	06/88613096
AG. n. 7 - MURILIO	Viale di Valle Aurelia 59	06/79749875	AG. n. 20 - APPIO CI AUIDIO	Via Caino Canaliccio 29	06/71077105
AG. n. 8 - AFRICANO VESCOVO	Viale Somalia 25b	06/8620/268	AG. n. 21 - NOMETANO	Via Farniano Nardini 2b	06/86202/31
AG. n. 9 - CASAL PALEOCO	Piazzale Filippo il Macedone 75	06/50930508	AG. n. 22 - WORLD FOOD PROGRAMME	Via Cesare Giulio Viola 31	06/85192014
AG. n.10 - EUR LAURENTINO	Via Laurentina 617/619	06/5921466	AG. n. 23 - LIDO DI OSTIA	Via Carlo Del Greco 1 - Frazione Lido di Ostia	06/56368510
AG. n.11 - ESQUILINO	Via Carlo Alberto 6/A	06/444801	AG. n. 24 - ESQUILINO	Via di San Giovanni in Laterano 51/A	06/70495843
AG. n.12 - BOCCEA	Circonvallazione Cornelia 295	06/6017230			

IL GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPI